

II Regolamento d' Istituto

Articolo 1: Comportamenti e sanzioni

1 La scuola, su delega della famiglia, partecipa al compito educativo dei giovani che le sono affidati.

2 Questo regolamento si occupa dei comportamenti degli allievi quando, durante la normale attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola (attività integrative, trasferimenti da casa a scuola nei mezzi pubblici, viaggi di istruzione), essi diventano lesivi dei diritti dei singoli o sono tali da configurarsi come mancato assolvimento dei propri doveri.

3 Nell'applicazione di questo regolamento si deve tener conto che compito della scuola è quello non solo di contrastare i comportamenti scorretti affinché non si ripetano, ma anche quello di portare l'alunno al riconoscimento che l'azione eventualmente sanzionata non deve essere ripetuta per il rispetto delle regole civili di convivenza.

4 Un elenco non esaustivo di categorie passibili di sanzioni disciplinari può essere rappresentato come segue:

4a. *Comportamenti non adeguati al contesto scuola*

- a. Abbigliamento e linguaggio non adeguati al contesto scolastico;
- b. Disturbo delle attività (interventi non pertinenti, richieste di uscita fuori orario, mancanza di autocontrollo)

Per i soprascritti comportamenti, riconducibili al campo delle soluzioni educative, si prevede di effettuare uno o più degli interventi seguenti:

- a. Colloquio individuale;
- b. richiamo verbale;
- c. interventi educativi anche sul gruppo classe

4b. *Comportamenti problematici*

- a. Comportamenti irrispettosi e/o inadeguati;
- b. insulti a compagni e adulti
- c. danni non rilevanti a cose altrui
- d. danni ad oggetti comuni di modesta entità
- e. mancato rispetto delle regole di sicurezza negli spazi attrezzati
- f. comportamento inadeguato nello spazio mensa e spazi comuni
- a. mancanza costante di materiale e strumenti di lavoro (in rapporto all'età e ai livelli di autonomia dell'alunno)
- g. disturbo reiterato e interruzione delle attività
- h. utilizzo di telefoni cellulari, o altre apparecchiature, non autorizzati

Per i soprascritti comportamenti si prevede di effettuare uno o più degli interventi seguenti:

- a. confronto degli insegnanti con l'alunno al fine di condurlo ad una riflessione critica sul suo comportamento;
- b. segnalazione sul diario;
- c. convocazione e coinvolgimento dei familiari;
- d. nota sul registro di classe;
- e. segnalazione al Consiglio di Classe o d'Interclasse

4c. *Comportamenti scorretti*

- a. modifiche arbitrarie di comunicazioni /valutazioni;
- b. insulti gravemente offensivi e discriminatori;
- c. violenza fisica e psicologica non grave;
- d. furti e danni volontari non gravi a persone e cose;
- e. uso scorretto e lesivo di telefoni con videocamera e fotocamera;
- f. utilizzo e detenzione di sostanze dannose e illecite (alcol, sigarette, stupefacenti, etc.)

Per i soprascritti comportamenti si prevede di effettuare uno o più degli interventi seguenti:

- a. convocazione del Consiglio di Classe e segnalazione al Dirigente;
- b. convocazione e coinvolgimento dei familiari;
- c. colloquio con il dirigente;
- d. allontanamento dalla comunità scolastica per un massimo di 15 giorni
- e. segnalazione scritta da inserire nel fascicolo personale

4d. *Comportamenti gravemente scorretti e/o illeciti*

- a. azioni che violano la dignità e il rispetto della dignità umana
- b. creazione di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone
- c. recidiva nelle azioni di cui ai punti a, b

Per i soprascritti comportamenti, oltre alle sanzioni previste per i comportamenti giudicati scorretti e/o illeciti, è possibile applicare:

- a. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni
- b. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
- a. esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi

Articolo 2: Sanzioni e organi competenti

1 Le sanzioni disciplinari e gli organi competenti ad applicarle sono:

- a. ammonizione orale (può essere impartita da un docente e/o dal Dirigente Scolastico);
- b. nota sul registro di classe o sul diario personale (può essere impartita da un docente e/o dal Dirigente Scolastico);
- c. ammonizione scritta con relativa comunicazione ai genitori (può essere impartita dal Dirigente Scolastico, eventualmente su segnalazione del consiglio di classe);
- d. allontanamento dalle lezioni, fino ad un periodo massimo di 15 giorni (può essere comminato dalla Consiglio di classe / interclasse, allargato alla componente genitori, fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell'organismo collegiale il genitore dello studente sanzionato).
- e. allontanamento oltre i 15 giorni, esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'Esame di Stato (può essere irrogata dal Consiglio d'Istituto)
- f. qualora la mancanza disciplinare sia commessa durante la sessione d'esame, le sanzioni disciplinari saranno applicate dalla Commissione d'Esame.

2. La sanzione da applicare sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione del soggetto e/o dei soggetti coinvolti.

3. Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica.

4. Nel caso di sospensione dalle lezioni il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe/interclasse, contestualmente al provvedimento, stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola.

5. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessate si riuniranno in seduta comune.

Articolo 3: Procedure

1 Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

2 L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il Dirigente Scolastico o un docente fa ad uno studente, anche non appartenente ad una sua classe. Il personale non docente, in quanto

parte della comunità scolastica, è tenuto a comunicare al docente interessato o al Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

3 Nei casi di ammonizione in classe, di nota sul registro o sul diario o di ammonizione scritta (sanzioni di cui all'art. 1.), la contestazione deve essere formulata all'istante anche oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo. Chi dispone il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori.

4 Nei casi di competenza di un organo collegiale, il Dirigente Scolastico ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente, il quale sarà invitato a presentarsi personalmente, eventualmente con un genitore.

Articolo 4: Provvedimenti secondari

1. I provvedimenti che comportino una formulazione scritta saranno tenuti presenti dal consiglio di classe per l'assegnazione del voto quadrimestrale di condotta.

Articolo 5: Organo di garanzia

1. E' composto da: Dirigente Scolastico che funge da Presidente, un docente designato dal consiglio di istituto e due genitori designati dal consiglio d'istituto fra coloro che compongono il medesimo organismo.

2. I membri sono designati all'inizio dell'anno scolastico.

3. Funzionamento dell'organo di garanzia.

a. L'organo di garanzia deve essere "perfetto" (presenza di tutti i membri) in prima convocazione; valido in seconda convocazione con i membri effettivamente partecipanti;

b. L'astensione di uno o più tra i suoi membri non influisce sull'esito di votazione.

4. Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. L'organo di garanzia decide anche in merito all'applicazione e all'interpretazione del presente regolamento.

Articolo 6: Ricorsi

1. Contro la sanzione disciplinare lo studente, entro 15 gg. dalla comunicazione dell'irrogazione, può presentare all'organo di garanzia dell'Istituto un ricorso che, opportunamente integrato da tutti gli elementi utili, va indirizzato al Dirigente Scolastico dallo studente e/o dai genitori in forma scritta.

L'organo competente decide entro 10 gg. con provvedimento motivato, che è trasmesso alla segreteria didattica per la comunicazione all'interessato.

2. Una sanzione può avere esecuzione anche in pendenza di un ricorso ad un organo di garanzia.

3. In ultima istanza, qualora l'organo di garanzia dell'Istituto riconfermi la sanzione, studenti e famiglie possono presentare ricorso, entro 15 giorni dalla data dell'ultimo pronunciamento del medesimo, all'organo di garanzia regionale, che procede secondo le normative vigenti.

Articolo 7: Casi di rilevanza penale

In casi di rilevanza penale, il Dirigente Scolastico provvede a segnalare l'episodio alla autorità competente.